



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLE MARCHE
IL REVISORE UNICO**

 **ARPAM**
Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale delle Marche - Registro Unico

0042870|31/12/2024
|ARPAM|DIRGE|P

VERBALE N. 21 - 2024

OGGETTO: CERTIFICAZIONE SUI PROFILI DI COMPATIBILITA' NORMATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE PARTE ECONOMICA 2024 – AREA DEL COMPARTO SOTTOSCRITTO IN DATA 20/12/2024

Il giorno 20 dicembre 2024 nella sede amministrativa dell'ARPAM sita in Ancona in Via Ruggeri 5, ho esaminato l'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale area del comparto, ATP sottoscritta in via definitiva in data 20/12/2024 e trasmessa allo scrivente con mail del 20.12.2024 riguardante:

- Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – Art.102 CCNL del 02/11/2022
- Fondo premialità e condizioni di lavoro – Art.103 CCNL 02/11/2022 – criteri w modalità di attribuzione

Con determina del Direttore Generale n.80/DG del 17/07/2024 sono stati definiti in via provvisoria per l'anno 2024 i fondi contrattuali aziendali Artt 102 e 103 CCNL del 02.11.2022 del personale area del Comparto

Il protocollo applicativo per la gestione del Sistema di valorizzazione delle performance individuali e del connesso sistema adottato nel 2021 con validità esercizio 2021 e seguenti viene riconfermato per l'anno2024


VISTI

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori", effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- le Circolari MEF-RGS n. 20 del 6/5/2015 e n. 19 del 27/4/2017;

PREMESSO CHE

le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
- all'art. 40, comma 3 quinquies che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti



negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;

- all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";
- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Revisore Unico deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";

PRESO ATTO CHE

- 1) l'ipotesi del CCIA Area del Comparto dell'ARPAM è stata sottoscritta in via definitiva in data 20/12/2024 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale
- 2) ai fini della certificazione in merito alla costituzione e relativa destinazione dei fondi la relazione tecnico finanziaria attesta il rispetto dei vincoli di carattere generale
- 3) che la predetta ipotesi di CCI è accompagnata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria debitamente sottoscritte;

ESAMINATA la documentazione prodotta.

DATO ATTO CHE la spesa conseguente all'attuazione del CCIA è finanziata con le risorse dei fondi artt. 102 e 103 del CCNL 02/11/2022, così come definiti per l'anno 2024 , con determina del Direttore Generale n. 80/DG/2024.


L'ipotesi di contratto collettivo integrativo rispetta i principi generali di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 150/2009 (assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) ed all'art. 18 (attribuzione selettiva di incentivi: divieto di distribuzione indifferenziata in assenza delle verifiche ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione).

Viste le vigenti disposizioni contrattuali e normative, ed in particolare gli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed il D.Lgs 27.10.2009, n. 150.

Considerato che l'attuazione del CCIA non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto contratto opera nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione e destinati agli istituti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

CERTIFICO

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con esito positivo, l'ipotesi di CCIA del 20/12/2024 parte economica anno 2024 dell'area del Comparto.
- Che la spesa conseguente all'attuazione di detta ipotesi di CCIA non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto accordo opera nei limiti delle risorse finanziarie presenti nei fondi artt. 102 e 103 del CCNL 02/11/2022, costituiti



in sede aziendale per l'anno 2024 con determina del Direttore Generale n. 80/DG/2024, e destinati agli istituti previsti dall'atto di cui trattasi.

- Che gli importi dei fondi così come quantificati con la determina sopra richiamata trovano copertura nei conti economici indicati nel modulo IV della relazione tecnico finanziaria.
- La compatibilità dei costi conseguenti al recepimento della ipotesi di CCIA, per l'anno 2024, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 bis, c. 1, del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, e s.m.i.

Fatto, letto e sottoscritto

IL REVISORE UNICO
Dott. Guido Frinconi